

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO OSSERVATORIO FITOSAITARIO 6 febbraio 2015, n. 10

D.M. 2777/2014 - Misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento delle infezioni di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) da attuare nella zona infetta.

L'anno 2015, il giorno sei del mese di febbraio in Bari, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro 45/47, il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'A.P., riferisce:

VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modifiche;

VISTA la direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, che modifica la direttiva 2000/29/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTA la Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

VISTA la DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) e la DGR 1842 del 05/09/2014 che stabiliscono specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della *Xylella fastidiosa*, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio e l'abbattimento delle piante risultate infette;

Vista la DDS 157 del 18/04/2014, con cui sono state istituite le aree delimitate a seguito dei risultati del monitoraggio effettuato da novembre 2013 a marzo 2014;

VISTO il Decreto del Ministeriale n. 2777 del 26/09/2014 che ha recepito la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2014/497/UE del 23/07/2014 e in particolare il comma 6 dell'art. 10;

VISTE le "Linee guida per il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa* sub specie *Pauca ceppo CODIRO* e la prevenzione e il contenimento del complesso del disseccamento rapido dell'Olivo (*CODIRO*)", redatte a luglio 2014 dall'Osservatorio fitosanitario sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche acquisite e successivamente aggiornate a dicembre 2014 a seguito di emanazione del DM su citato;

VISTI gli esiti dei monitoraggi effettuati sino a dicembre 2014 che hanno evidenziato una rapida espansione delle infezioni di *X. fastidiosa* in Provincia di Lecce;

VISTA la Determina dirigenziale n. 3 del 16 gennaio 2015 che:

- ridefinisce le aree delimitate
- rende noto ai proprietari o conduttori dei fondi ricadenti nella zona cuscinetto e nel cordone fitosanitario, gli obblighi di cui al DM 2777/2014;
- rende noto ai proprietari o conduttori dei fondi ricadenti nella zona infetta, gli obblighi di cui al DM 2777/2014 nonché quelli che saranno stabiliti dal decreto ministeriale in emanazione.

CONSIDERATO che nella zona infetta di cui alla DDS n.3/2015 è necessario eseguire le misure fitosanitarie di cui all'allegato A, per contrastare più efficacemente la diffusione della *Xylella fastidiosa*;

PROPONE di:

- definire in dettaglio le misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta da *Xylella fastidiosa*, e il calendario degli interventi per il controllo degli insetti vettori, così come riportate nell'Allegato A facente parte integrante del presente provvedimento;

- rendere noto che è fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nell'area infetta di eseguire le misure obbligatorie di cui all'Allegato A, nel rispetto della tempistica stabilita;
- stabilire che, allo scopo di dare la massima diffusione, il presente atto deve essere inviato a tutti i Comuni il cui territorio ricade totalmente o parzialmente nell'area infetta, alle associazioni di produttori, alle organizzazioni professionali di categoria ed ad altri soggetti interessati;
- stabilire che è fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nell'area infetta:
 - di registrare sull'apposito *quaderno di campagna* gli interventi eseguiti in applicazione delle misure fitosanitarie previste nell'allegato A
 - di conservare per tre anni i documenti fiscali relativi alle operazioni effettuate (fatture acquisto fitofarmaci, fatture operazioni eseguite con macchine/attrezzature in conto terzi, ecc.);
- stabilire che le "Linee guida per il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa* sub specie *Pauca ceppo CODIRO* e la prevenzione e il contenimento del complesso del disseccamento rapido dell'Olivo (*CODIRO*)", redatte dall'Osservatorio fitosanitario, costituiscono documento ufficiale della Regione Puglia in merito all'emergenza *Xylella fastidiosa* e sono diffuse con apposito opuscolo nonché consultabili sul sito www.svilupp rurale.regione.puglia.it.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI. Ai sensi della L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Anna Percoco

Il Dirigente a.i. dell'Osservatorio fitosanitario
Dr. Silvio Schito

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- **di approvare** e confermare tutto quanto riportato nelle premesse;
- **di definire** in dettaglio le misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta da *Xylella fastidiosa* e il calendario degli interventi per il controllo degli insetti vettori, così come riportate nell'Allegato A facente parte integrante del presente provvedimento;

- **di rendere noto** che è fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nell'area infetta di eseguire le misure obbligatorie di cui all'Allegato A, nel rispetto della tempistica stabilita;
- **di stabilire** che, allo scopo di dare la massima diffusione, il presente atto deve essere inviato a tutti i Comuni il cui territorio ricade totalmente o parzialmente nell'area infetta, alle associazioni di produttori, alle organizzazioni professionali di categoria ed ad altri soggetti interessati;
- **di stabilire** che è fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nell'area infetta:
 - di registrare sull'apposito *quaderno di campagna* gli interventi eseguiti in applicazione delle misure fitosanitarie previste nell'allegato A
 - di conservare per tre anni i documenti fiscali relativi alle operazioni effettuate (fatture acquisto fitofarmaci, fatture operazioni eseguite con macchine/attrezzature in conto terzi, ecc.);
- **di stabilire** che le "Linee guida per il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa* sub specie *Pauca ceppo CODIRO* e la prevenzione e il contenimento del complesso del disseccamento rapido dell'Olivo (*CODIRO*)", redatte dall'Osservatorio

fitosanitario, costituiscono documento ufficiale della Regione Puglia in merito all'emergenza *Xylella fastidiosa* e sono diffuse con apposito opuscolo nonché consultabili sul sito www.svilupp rurale.regione.puglia.it.

- di stabilire che il presente provvedimento deve essere trasmesso all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul BURP.
- di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n° 6 (sei) fascie timbrate e vidimate e dall'Allegato "A" composto da 4 pagine timbrate e vidimate, redatto in un unico originale sarà conservato agli atti del Servizio. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dr. Giuseppe D'Onghia

ALLEGATO A

Misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta da *Xylella fastidiosa*

A. Misure agronomiche da attuare negli oliveti

- 1) Gli oliveti devono essere condotti rispettando le buone pratiche agricole, con particolare riferimento agli interventi di potatura, necessari per migliorare lo stato vegetativo.
- 2) Gli interventi di potatura devono essere periodici, almeno con cadenza biennale.
- 3) Su piante di olivo con sintomi iniziali di infezione ascrivibile a *X.fastidiosa*, gli interventi di potatura devono essere eseguiti tempestivamente e con continuità eliminando le parti sintomatiche infette.
- 4) Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 11 e all'allegato III, sezione 2, punti c) e d), del Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, i residui di potatura devono essere:
 - utilizzati come biomassa, previo disseccamento in situ, all'interno della zona infetta, oppure
 - bruciati in situ (all'interno del campo) ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), comma 8, Art. 14 del Decreto Legge n.91 del 24 giugno 2014, oppure
 - trinciati e distribuiti/interrati in situ (all'interno del campo).
- 5) Le piante di olivo con sintomi gravi da *X. fastidiosa* devono essere estirpate previa autorizzazione dell'UPA competente per territorio.
- 6) Le branche e i tronchi privi della vegetazione, compreso quelle delle piante infette estirpate, possono essere movimentate in quanto non costituiscono fonte di inoculo di *X. fastidiosa*.

B. Piano dei controlli degli insetti vettori e potenziali vettori.

La *Xylella fastidiosa* si trasmette esclusivamente attraverso insetti vettori. Attualmente sono stati accertati come insetti vettori le cicaline e in particolare il *Philaenus spumarius*.

Allo stato attuale una pianta infetta da *X. fastidiosa* non può essere curata e pertanto per limitare la diffusione del batterio si deve intervenire anche attraverso interventi di controllo dei vettori che acquisiscono il batterio da piante infette (fonti di inoculo) e lo trasmettono alle piante sane.

Di conseguenza è necessario ridurre la popolazione degli insetti vettori al fine di ridurre le infezioni e limitare la diffusione del batterio.

A tal fine occorre eseguire nel rispetto del calendario indicato gli interventi di seguito riportati:

Gennaio - Aprile

In questi mesi sono presenti le forme giovani (neanidi) delle cicaline, provenienti dalla schiusura delle uova invernali. Le neanidi stazionano generalmente sulle piante erbacee spontanee e/o sui giovani germogli degli arbusti. La presenza delle cicaline è visibile, in quanto gli individui si circondano di una abbondante schiuma, all'interno della quale si alimentano e completano il loro ciclo.

Le forme giovanili delle cicaline sono poco mobili, per cui attraverso l'adozione delle seguenti misure agronomiche è possibile abbattere la popolazione dell'insetto.

In questo periodo vanno eseguite:

- a) operazioni meccaniche per la distruzione delle erbe spontanee in modo da eliminare le forme giovanili dell'insetto ivi presenti, tramite:
 - lavorazioni del terreno (preferibilmente fresature);oppure
 - trinciatura delle erbe.
- b) controllo degli insetti vettori presenti sulle erbe situate in aree che presentano maggiore difficoltà di accesso ai mezzi meccanici (muretti a secco, aree pietrose, ecc.) adottando:
 - il pirodiserbo, avendo cura di adottare tutte le precauzioni previste,
 - interventi chimici con prodotti fitosanitari a base di Buprofezin o di piretroidi (Deltametrina, Lambda-cialotrina) che presentano un basso impatto ambientale e hanno un ridotto tempo di carenza.

Maggio – Agosto

Dal mese di maggio le neanidi dell'ultimo stadio giovanile delle cicaline si trasformano in adulti che possono continuare ad alimentarsi sulle erbe spontanee oppure spostarsi su piante arboree o arbustive.

L'adulto è esente dal batterio della Xylella, sino a quando non lo acquisisce attraverso punture di alimentazione da piante infette.

Pertanto, è importante rimuovere le fonti di inoculo (piante infette) di cui al punto 3) e 4) della misura A, e contestualmente intervenire tempestivamente per contenere la popolazione adulta dell'insetto.

In tale periodo, la migrazione degli insetti dalle erbe spontanee alle piante arboree avviene generalmente in massa. Gli adulti a seguito del disseccamento delle erbe, sono attratti dai giovani e succulenti germogli delle piante arboree o arbustive.

Questa fase è da ritenersi la più critica nella trasmissione e diffusione del batterio, pertanto è fondamentale impostare un adeguato controllo degli insetti vettori attraverso l'esecuzione di almeno 2 interventi insetticidi.

Gli interventi insetticidi devono essere effettuati:

- sulle piante di olivo/fruttiferi/ornamentali, al fine di abbassare la popolazione degli adulti e ridurre la possibilità di trasmissione delle infezioni alle piante sane a seguito di punture di alimentazione di insetti vettori infetti;
- sulla macchia mediterranea, siepi, bordure, muretti a secco, superfici incolte che ospitano gli insetti vettori.

In molti casi il controllo dei parassiti dell'olivo o dei fruttiferi come Tignola delle olive (*Prays oleae*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*), Rinchite (*Coenorrhynus cribripennis*), Margaronia (*Palpita unionalis*), Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*), Afidi e altri insetti presenti nei nostri ambienti, contribuisce a ridurre le popolazioni di cicaline. Per cui è necessario adottare tutte le misure fitosanitarie che rientrano nelle buone pratiche agricole previste dai disciplinari di difesa ecosostenibile divulgati dall'Osservatorio fitosanitario.

Si riportano alcune sostanze attive che hanno efficacia nei confronti delle cicaline. Il loro uso deve rispettare la registrazione sulla coltura e le prescrizioni indicate sull'etichetta.

<i>Sostanza attiva</i>	<i>Grado di attività su cicaline</i>	<i>Registrazione su olivo</i>
Imidacloprid	+++	SI
Etofenprox	+++	NO
Buprofezin (Solo su individui giovani)	+++	SI
Dimetoato	++	SI
Deltametrina	++	SI
Lambda cialotrina	++	SI
Clorpirifos metile	++	NO

Settembre - Dicembre

Le cicaline svernano allo stadio di uovo, per cui in questo periodo gli adulti iniziano l'ovideposizione in differenti siti.

Tuttavia, se le condizioni climatiche sono miti (come nella Provincia di Lecce) gli adulti possono continuare la loro attività anche nei mesi invernali.

In questo periodo la presenza degli adulti generalmente viene riscontrata maggiormente sulle piante spontanee o sulla nuova vegetazione di piante arbustive, molto meno sulle piante arboree in quanto presentano pochi germogli giovani e teneri.

In questo periodo vanno effettuati ulteriori interventi con prodotti fitosanitari contro gli adulti delle cicaline con le stesse modalità previste nel periodo precedente, in quanto con il loro spostamento e migrazione possono continuare a diffondere le cellule batteriche.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITÀ DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 3 febbraio 2015, n. 118

CIG in deroga 2014/II/F163/maggio-giugno. Mancata ammissione al trattamento di CIG in deroga.

L'anno 2014 addì 3 del mese febbraio in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

sulla base dell'istruttoria espletata e verificata dalla Responsabile P.O. dott.ssa Paola Riglietti:

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" prevede la possibilità

di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G.P.A.P.L.;

Visti il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati fissati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;

Vista la circolare n. 19 del 11.09.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali I.O.;

Vista la nota circolare n. 40/5424 del 24.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il verbale di accordo del 24 aprile 2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali fermo restando quanto previsto dall'Accordo del 1/2/2013 e successive modificazioni ed in particolare dell'Intesa del 12 aprile 2013;

Visto il verbale di accordo del 14/01/2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Visto il verbale di accordo del 18/03/2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Visto il verbale di accordo del 05/11/2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Visto il verbale di accordo del 18/12/2014 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;

Esaminati i verbali di consultazione sindacale, ex art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000, n.218;